



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO STRADE E SERVIZI A RETE

OPERA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI – STRADE BIANCHE
FASE PROGETTUALE	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
DESCRIZIONE ELABORATO	
TIPO ELABORATO	Capitolato Speciale d'Appalto - PARTE AMMINISTRATIVA

Progettisti arch. Esterino Nigro FIRMATO	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Arch. Marcella Malzanni FIRMATO	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione da definire FIRMATO
Direttore Lavori da definire FIRMATO	Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni FIRMATO	Dirigente Settore Tecnico Ing. David Cornacchia FIRMATO
L'impresa Esecutrice	Il Sindaco Marco Citterio	Segretario Generale

revisioni				
n.	data	descrizione	resp. rev.	resp. val.

data NOVEMBRE 2022
n. elaborato 2a

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	4
Art 3. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	7
Art 4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
Art 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	9
Art 6. REQUISITI DELL'APPALTATORE.....	9
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
Art 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	10
Art 9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
Art 10. DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE.....	11
Art 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO	11
Art 12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
Art 13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
Art 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	12
Art 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
Art 16. PENALI.....	13
Art 17. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	14
Art 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	14
Art 19. LAVORI A CORPO E A MISURA.....	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
Art 20. VERIFICA, MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI	15
Art 21. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO PREZZI.....	16
CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVI	16
Art 22. GARANZIA PROVVISORIA	16
Art 23. GARANZIA DEFINITIVA	17
Art 24. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	17
Art 25. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE	18
CAPO 6 - DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
Art 26. VARIAZIONE DEI LAVORI.....	19
Art 27. NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	19
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	19
Art 28. SUBAPPALTO.....	19
Art 29. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	19
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	20
Art 30. CONTROVERSIE	20
Art 31. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	20
Art 32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO	20

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	21
Art 33. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	21
Art 34. GARANZIE SULLE OPERE.....	21
Art 35. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	22
CAPO 10 - NORME FINALI.....	22
Art 36. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
Art 37. CUSTODIA DEL CANTIERE	23
Art 38. CARTELLO DI CANTIERE	23
Art 39. DANNI DA FORZA MAGGIORE	23
Art 40. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	23

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale, dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi-cimiteri - sagrati) di competenza del Comune di Giussano.

L'accordo quadro in oggetto è un appalto misto di lavori, servizi e forniture, secondo quanto descritto negli articoli seguenti.

La natura dei lavori previsti è *di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione*: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall'Amministrazione Comunale, attraverso appositi Contratti applicativi e successivi Ordini *esecutivi* impartiti dalla Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall'impresa appaltatrice.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo indicativo ma non esaustivo, nell'esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell'arte, con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Sarà richiesto inoltre di garantire un servizio di pronto intervento, come meglio descritto all'art. 3. Infine una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo "invernale", calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo le necessità evidenziate dalla D.L.

Art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le lavorazioni previste nell'ambito del presente Accordo Quadro consisteranno principalmente ed indicativamente, nelle seguenti:

- riqualificazioni e manutenzione straordinaria di diversa natura rientranti nella categoria OG3 quali ad esempio:
ripristino manto stradale di natura bituminosa ovvero lapidea/strade bianche, interrimento delle reti elettriche di bassa tensione e di interventi puntuali sulle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, ecc ...;
- interventi manutentivi di diversa natura, ad esempio sulle buche e sugli avvallamenti oltre al servizio di pronto intervento;
- fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo "invernale", calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino.


Sulla base di quanto risulta agli atti di ufficio sono da considerarsi prioritari gli interventi su alcuni assi viari che, sommariamente e in modo indicativo e non esaustivo, si possono individuare in:

ASFALTATURE STRADE BIANCHE

A - VIA MONTE SANTO

La Via Monte Santo è situata nella frazione di Robbiano e collega le Via Marmolada a Nord e la Via madonnina a sud. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve principalmente i residenti delle abitazioni situate sulla via stessa.


La porzione di strada oggetto del seguente Accordo Quadro riguarda la parte non asfaltata di Via Monte Santo, la strada ha una larghezza paria a 6,50 m per i primi 75 m e cioè fino al termine delle recinzioni dei civici 15/c e 19/c, successivamente si restringe ed assume un calibro di 4,8 m per via delle recinzioni esistenti.



B - VIA MONTE ROSA

Il tratto di via Monte Rosa è una strada laterale senza uscita, situata nella frazione di Robbiano. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve principalmente i residenti delle abitazioni situate sulla strada stessa.


La porzione di strada oggetto del seguente accordo quadro riguarda la parte non asfaltata di Via Monte Rosa, il tratto di strada ha uno sviluppo complessivo di 83 m ha una larghezza pari a 10 m per i primi 55 m e cioè fino al passo carraio del civico 37, successivamente si allarga ed assume una dimensione di 24 per 25 m.



C - VIA VESPUCCI

Il tratto di via Vespucci da asfaltare, è situata nella parte nord di Giussano e collega Via Viganò con Vicolo San Luigi. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve principalmente i residenti delle abitazioni situate sulla strada stessa, l'unica attività economica presente posta al civico 23 a e in quel tratto la strada è asfaltata.


La porzione di strada oggetto del seguente accordo quadro riguarda la parte non asfaltata di Via Vespucci, il tratto di strada da asfaltare ha una lunghezza di 170 m ed una larghezza pari a 4,5 m fino al civico 23/a, successivamente la strada diventa asfaltata fino all'incrocio di imbocco in Vicolo San Luigi.



D - STRADA D'ACCESSO ALLA CASCINA GUZZAFAME - VIA TOFANE

La strada è situata nella parte nord di Robbiano, il tratto di strada permette di accedere alla cascina Guzzafame da Via Tofane. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve principalmente i residenti della Cascina come anche alle abitazioni che sono presenti intorno al plesso di origine rurale.

Il tratto di strada ha uno sviluppo complessivo di m 55 e una larghezza di m 3.



Le somme derivanti dal ribasso offerto in sede di gara potrà essere utilizzato per eseguire una delle strade evidenziate nel prospetto contenuto nel CME.

Esse rientrano nella categoria prevalente di opere: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane «OG3».

La rimanente quota parte, oltre al servizio di pronto intervento, verrà destinata all'esecuzione di interventi manutentivi puntuali di diversa natura, qualora non ricompresi nell'ambito di interventi più estesi e organici come sopra descritti, cioè principalmente:

- riempimenti di buche stradali in materiale bituminoso (asfalto tipo invernale, binder) o in materiale arido (calcare, ghiaia, ecc.);
- piccoli rappezzi da eseguire a mano;
- rappezzi localizzati di modesta entità, anche frequenti sul medesimo tratto di strada ma non continui (che non richiedono il rifacimento di un intero tratto di corsia), da eseguire a macchina;
- riposizionamento o sostituzione di brevi tratti di cordoli o elementi lapidei;
- piccole opere murarie di ripresa e ripristino (parapetti in muratura e c.l.s., paramenti di finitura e zoccolini, paletti dissuasori, ecc.);
- sistemazione pozzetti e camerette (sostituzione anelli, messa in quota, sostituzione chiusini) o altri piccoli manufatti di servizio, di proprietà comunale;
- formazione di canalizzazioni;
- asportazione dei ceppi a seguito di abbattimento piante, ripristino dello stato dei luoghi conseguenti;
- consolidamento e/o risanamento di porzioni di manufatti in cemento armato, muratura di mattoni e/o pietrame;
- fornitura e posa di barriera di sicurezza.

Queste e ulteriori tipologie di interventi manutentivi, di consistenza residuale, potranno essere richieste dall'Amministrazione comunale qualora giudicate necessarie per il buon fine dell'obiettivo generale di messa in sicurezza della rete stradale, ciclabile e pedonale pubblica, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo di riserva contrattuale.

Si precisa inoltre che le incidenze per le diverse tipologie di opere sono formulate a titolo indicativo e potrebbero subire variazioni sulla base delle effettive necessità che si verranno a verificare durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, senza che questo possa costituire per l'Appaltatore motivo di contestazione o rifiuto a svolgere la lavorazione ordinata.

Nessuna variazione alle opere ordinate potrà essere introdotta dall'Appaltatore, che resterà invece interamente responsabile di tutte le difformità non preventivamente autorizzate dalla D.L.: in tal caso non sarà riconosciuta l'opera da parte della medesima D.L. potendosi pertanto comportare la demolizione e il rifacimento a totale spesa dell'Appaltatore.

Le difformità di cui sopra si riferiscono sia alla forma e alle dimensioni delle opere che alle caratteristiche delle stesse e dei materiali impiegati e potranno essere accertate in ogni momento fino al collaudo definitivo dei lavori, fatte salve le garanzie previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.

Art 3. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un servizio di pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi) per l'esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio stradale.

Le tipologie di pronto intervento che potrebbero essere richieste nell'ambito del servizio consisteranno indicativamente in:

- segnalazione di una situazione di pericolo potenziale, imminente o esistente di qualsiasi genere, mediante posizionamento di segnaletica posata conformemente al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e s.m.i., anche in caso di pioggia, neve, condizioni meteo avverse, a tutela della pubblica incolumità;
- l'eliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite uno o più delle tipologie di interventi ricomprese nell'elenco di cui all'art.2, o analoghi, in particolare la ricarica di buche di qualsiasi dimensione mediate asfalto plastico a freddo, compresa la fornitura del materiale.

L'Appaltatore deve tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L'elenco dei referenti giornalieri dell'Appaltatore ed il loro recapito telefonico, rintracciabile anche in orario notturno, che dovrà essere preventivamente comunicato al R.U.P./D.L. secondo modalità da concordarsi in base alla maggiore efficienza del servizio. Le modalità di intervento prevedono:

- l'attivazione della squadra attraverso chiamata telefonica, effettuata da parte della D.L. del R.U.P. o del personale tecnico dell'Ente addetto;
- l'intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalità di volta in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con il personale tecnico comunale, in base alle necessità del momento e secondo le tempistiche riportate in tabella;
- la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale dell'Appaltatore, della relativa "scheda di intervento" predisposta dall'ufficio tecnico e numerata progressivamente; tale scheda riporterà sinteticamente i dati relativi all'orario di chiamata, all'orario di arrivo della squadra sul luogo, alla durata e consistenza dell'intervento; la scheda dovrà essere sottoscritta dal personale comunale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal personale comunale che ha effettuato la chiamata; ogni scheda verrà inoltre trasmessa alla D.L./R.U.P. per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive all'intervento;
- qualora la squadra accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell'intervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi (Brianzacque, Reti Più, Telecom, Enel, ecc.) deve darne immediata comunicazione al personale comunale che provvederà a contattare l'operatore competente a seconda del caso;

CASISTICA SITUAZIONE DI EMERGENZA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTA	TEMPISTICA DI ESECUZIONE RICHIESTA	MODALITA' DI ESECUZIONE RICHIESTA
*Situazione di pericolo potenziale che richiede intervento di segnalazione e messa in sicurezza temporanea per scongiurare danni a persone e cose, da eseguirsi immediatamente; completamento intervento programmabile, da eseguirsi entro le successive 12 h	URGENTE	PRESENZA IN CANTIERE ENTRO 1 ORA DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE	Delimitazione, segnalazione e messa in sicurezza dell'area, completamento intervento entro le 12 h successive
*Situazione di grave pericolo presente che richiede intervento indifferibile di segnalazione e messa in sicurezza immediata e ripristino definitivo per scongiurare danni a persone e cose	INDIFFERIBILE	PRESENZA IN CANTIERE ENTRO ½ ORA DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE	Delimitazione e segnalazione dell'area e messa in sicurezza immediata e definitiva del sito

Art 4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del quadro economico ammonta ad euro 300.000,00 di cui per opere 258.060,00 compresi oneri della sicurezza.

L'importo delle opere come sopra quantificato rappresenta il valore massimo della prestazione esigibile.

L'Amministrazione comunale nel periodo di durata dell'Accordo Quadro potrà commissionare all'Appaltatore le opere oggetto d'appalto fino al raggiungimento dell'importo massimo esigibile, tramite contratti applicativi e successivi ordini esecutivi.

L'importo da liquidare sarà determinato applicando i prezzi di elenco, decurtati del ribasso di gara, ai lavori ordinati tramite i suddetti contratti applicativi e successivi ordini esecutivi, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinato sia inferiore anche in misura considerevole all'importo dell'Accordo Quadro.

Gli operatori economici dovranno presentare l'offerta del ribasso di gara sulla base dell'elenco prezzi. Il Prezzario regionale delle opere pubbliche EDIZIONE INFRANNUALE LUGLIO 2022 è il prezzario unitario applicato e a base di gara di questo appalto è scaricabile gratuitamente a questo

link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche>

In fase di esecuzione del contratto l'Appaltatore eseguirà prioritariamente gli interventi indicati nel computo metrico estimativo di massima di progetto, e successivamente quelli indicati dalla D.L., che saranno a loro volta oggetto di contratti applicativi e relativi ordini esecutivi, fermo restando l'importo complessivo di contratto.

Le misure indicate nel computo metrico estimativo sono da intendersi come indicative e da verificare in sede di esecuzione con la D.L.

Art 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo per i lavori dell'accordo quadro avranno una durata complessiva massima di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente).

E' facoltà della Stazione appaltante estendere il periodo di validità dell'Accordo Quadro per esigenze di pubblico servizio e in corso di gara di aggiudicazione a nuovo appaltatore alle medesime condizioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 a) del D.Lgs. 50/2016.

Art 6. REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, in forma giuridica dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145, per quanto applicabile e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) l'Elenco Prezzi (Prezzario regionale delle opere pubbliche EDIZIONE INFRANNUALE LUGLIO 2022);
- e) le garanzie fidejussorie previste dal presente Capitolato;
- f) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- g) Il Piano Operativo di Sicurezza.

I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto di Accordo Quadro, in quanto conservati dalla Stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i computi metrici estimativi, la planimetria di massima e il cronoprogramma di massima.

Art 9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle opere oggetto del presente Capitolato, ed in particolare:

- D.M. 19.4.2000, n. 145 *per le parti in vigore*
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *e s.m.i.*
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *per le parti in vigore*
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- D.M. 10/03/1998 e dal DPR 151/2011;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- *normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti;*
- *regolamenti comunali vigenti;*
- *norme tecniche in materia di costruzione delle strade;*

Art 10.DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui nominativo l'Amministrazione Comunale potrà esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle credenziali professionali offerte.

Tale nominativo dovrà coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici indicati nella certificazione SOA "attestazione di qualificazione di lavori pubblici".

Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

Art 11.DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità di tutta la documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi e le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.

Art 12.FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione comunale si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art 13.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere

effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art 14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'Appaltatore.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del primo contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016: in tal caso il R.U.P. autorizzerà in tal senso la D.L. la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell'art. 16; decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

In tal caso si procederà ai sensi di legge all'assegnazione dei lavori in favore del successivo classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Eventuali deroghe all'inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.

Art 15.TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà disciplinato nei Contratti Applicativi e comunque non dovrà eccedere la durata dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che sarà di volta in volta allegato ai singoli contratti applicativi.

Art 16.PENALI

In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore ai termini prefissati per la consegna dei lavori, verrà applicata una penale di 300,00 €.

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti, riconducibile ad inadempienza da parte dell'Appaltatore, sarà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo di Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo rispetto al previsto.

Per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore, da parte del personale dell'impresa appaltante (secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 123/07) sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista di tesserino.

Per la mancata risposta a chiamata di pronto intervento, o per mancato intervento nelle modalità e tempistiche richieste dalla D.L. sarà applicata una penale pari a € 200,00.

Per la mancata presentazione della scheda di intervento relativa a servizio di pronto intervento sarà applicata una penale pari a € 50,00.

Il tutto come da schema seguente:

Inadempienza contestata	Importo penale applicata
Mancata presentazione alla consegna dei lavori prefissata	300,00 €
Ritardo nell'esecuzione dei lavori	228,00 €
Mancata esibizione tesserino di riconoscimento	50,00 €
Mancata risposta a chiamata di pronto intervento/intervento	200,00 €
Mancata consegna scheda di intervento pronto intervento	50,00 €

Le penali verranno contabilizzate all'interno dei relativi SAL e detratti in occasione del pagamento di ciascuno di questi.

L'applicazione complessiva delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa del ritardo o di inadempienze da parte dell'Appaltatore.

Nell'appalto si prevedono l'applicazione di penali di cui al comma 6 dell'art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108 del per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui (al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4), le sanzioni verranno commisurate in base alla gravità della violazione e saranno proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del sopra citato decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 sopra citato decreto potrà determinare, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento (afferenti agli) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

Art 17. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

All'Accordo Quadro è allegato un cronoprogramma di massima della durata di 24 mesi dall'avvio dell'Accordo.

A seguito di sottoscrizione dei successivi Contratti Applicativi, ai quali saranno allegati i relativi cronoprogrammi di dettaglio, l'Appaltatore potrà predisporre e consegnare alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali stabiliti nel cronoprogramma di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dalla D.L./R.U.P.

Art 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non saranno concesse sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione dei lavori derivanti dalle seguenti cause imputabili all'Appaltatore:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale Appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- g) le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art 19. LAVORI A CORPO E A MISURA

Il presente appalto si intende contabilizzato, per la parte costituente i lavori, a misura.

I prezzi unitari di riferimento sono quelli del prezzario di Regione Lombardia opere compiute EDIZIONE INFRANNUALE LUGLIO 2022", cui si dovrà applicare il ribasso offerto in sede di gara.

I prezzi contrattuali, ottenuti al netto del ribasso di gara, sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato e relativi allegati e di ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, è consequenziale nell'esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, la posa in opera dei vari materiali, tutto l'occorrente per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con relativi oneri per l'impianto dei cantieri o per il deposito dei materiali di rifiuto, le opere provvisorie, ed ogni lavorazione e magistero necessari per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile d'impresa. Pertanto nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto anche se non espressamente descritto nella relativa voce di elenco prezzi.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art 20. VERIFICA, MISURAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Tutte le misure saranno effettuate in contraddittorio tra il Direttore Tecnico di cantiere e la Direzione Lavori e riguarderanno solo i lavori da questa ordinati.

La D.L. potrà comunque procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione di ogni singola opera e dello stato di avanzamento dei lavori.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti.

L'Appaltatore sarà tenuto a rifare a propria cura e spese tutti quei lavori per i quali la Direzione Lavori, a seguito di opportuna verifica, abbia riscontrato vizi o difformità relativamente alle modalità di esecuzione o ai materiali utilizzati, qualora non corrispondenti a quelli ordinati: la D.L. potrà in tal caso ordinare la totale o parziale demolizione delle opere difettose e la nuova esecuzione, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, con rimborso di eventuali maggiori oneri per danni, ritardi e maggior durata della direzione e sorveglianza dei lavori.

Il Direttore dei Lavori emetterà successivi Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento del minore fra gli importi netti di € 50.000,00 o l'importo del singolo contratto applicativo.

I SAL comprenderanno le lavorazioni e somministrazioni effettivamente prestate unitamente ai relativi oneri per la sicurezza (ai quali non verrà applicato il ribasso di gara).

Ogni SAL sarà sottoscritto dal D.L. e per accettazione dall'Appaltatore.

Ogni SAL sarà accompagnato dal relativo Certificato di Pagamento, a firma del RUP.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Certificato di Pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato qualunque sia l'ammontare raggiunto.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo finale/Certificato di Regolare Esecuzione e previa prestazione di garanzia fideiussoria, di cui all'art. 21, da parte dell'Esecutore.

L'Appaltatore dovrà mantenere, per proprio conto, costante e scrupoloso controllo della contabilità dei lavori e trasmettere, su richiesta della D.L./R.U.P, adeguata documentazione attestante lo stato di avanzamento di tale contabilità: i documenti di contabilità dovranno riportare la data di fornitura o esecuzione dei lavori, il luogo, la tipologia di lavoro eseguito, la descrizione, la quantità, le misure, il costo unitario, la somma residua rispetto all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti.

Prima di liquidare la somma esigibile dall'Appaltatore, la Stazione appaltante accerterà preventivamente il DURC dello stesso e degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Art 21.INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO PREZZI

Ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, in attuazione a quanto previsto dal D.L. n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 è consentita la revisione prezzi, mantenendo invariato il corrispettivo massimo dell'Accordo Quadro.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVI

Art 22.GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel disciplinare di gara, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente, fatte salve le riduzioni di legge.

Tale garanzia provvisoria dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art 23.GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art 24.RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, e dell'art. 103, comma 1, settimo periodo del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30, e del suo eventuale rinnovo, e della garanzia fidejussoria di cui all'art. 31, sono stati ridotti:

a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, per poter beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Art 25.ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell'IVA.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 1.000.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 6 - DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 26.VARIAZIONE DEI LAVORI

Si rimanda all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina della variazione dei lavori.

Art 27.NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ad attenersi alle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, come previsto dal medesimo D.Lgs. n. 81/2008.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 28.SUBAPPALTO

Il subappalto per lavori e servizi è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art 29.RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente CSA.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art 30.CONTROVERSIE

In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario, foro di Monza, ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art 31.CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente delle maestranze impiegate nelle lavorazioni previste nell'ambito dell'Accordo Quadro, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art 32.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art 33. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore è responsabile delle aree oggetto di intervento relativamente ai lavori eseguiti e fino a collaudo delle stesse. Ad ultimazione dei lavori avvenuta l'esecutore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale idoneo, alla pulizia delle aree oggetto dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto, al termine dei lavori relativi ad ogni singolo contratto applicativo, l'ultimazione degli stessi al Direttore Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. L'ultimazione dei lavori si intenderà effettiva quando unitamente all'accertamento dell'ultimazione degli stessi saranno presentate le certificazioni corredate dei relativi *as built*.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite ed in caso di esito positivo emette relativo CRE.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione appaltante medesima addebitandone la spesa all'aggiudicatario, ove questi non provveda nei termini prescritti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

Art 34. GARANZIE SULLE OPERE

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino a due anni da tale ultimazione decorre il periodo di garanzia sulle opere eseguite. L'Appaltatore è garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tale periodo egli sarà tenuto alla manutenzione gratuita delle dette opere, ed alla eliminazione di eventuali difformità e vizi dell'opera rispetto al contratto stipulato.

A garanzia degli interventi eseguiti per i 2 anni successivi dalla fine dei lavori, prima dello svincolo della cauzione definitiva, l'Appaltatore dovrà depositare alla Stazione appaltante una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10% dell'importo contrattuale come

garanzia sulla rata di saldo. La polizza potrà prevedere la naturale estinzione decorsi due anni dalla data del collaudo finale.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

Art 35. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Termini e modalità di collaudo sono disciplinati dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e del relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, per le parti attualmente in vigore, che si richiamano integralmente.

CAPO 10 - NORME FINALI

Art 36. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità dei patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- d. il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- e. la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- f. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
- g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- h. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- i. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- j. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- l. il rispetto della normativa relativa alle terre e rocce da scavo, ivi compresa la consegna dei formulari e delle quantità di materiale smaltito.

Art 37.CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art 38.CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito per tutta la durata dell'Accordo Quadro un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art 39.DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art 40.SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti;

- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare ultimazione dei servizi ai sensi dell'art. 309 del dpr 207/2010

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo Quadro.

Letto, confermato, sottoscritto

Giussano,

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE